

**Dispositivo**

- 1) Un giudice nazionale deve tener conto della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la quale, in forza degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non si applica nello Stato membro di tale giudice, per interpretare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che trova invece applicazione in detto Stato membro, conformemente all'articolo 4 di tale protocollo.
- 2) L'articolo 15 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude un richiedente protezione internazionale dall'accesso al mercato del lavoro per il solo motivo che nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
- 3) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 va interpretato nel senso che:
  - può essere attribuito al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'adozione di una decisione di primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, derivante dalla mancata cooperazione di tale richiedente con le autorità competenti;
  - uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'adozione di una decisione in primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, per il fatto che quest'ultimo non ha presentato la sua domanda al primo Stato membro di ingresso, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 604/2013;
  - uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell'esame della sua domanda derivante dalla presentazione, da parte di quest'ultimo, di un ricorso giurisdizionale, avente effetto sospensivo, contro la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, in applicazione del regolamento n. 604/2013.

(<sup>1</sup>) GU C 220 dell'1.7.2019.  
GU C 255 del 29.7.2019.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT**

(Causa C-507/19) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme  
sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione  
internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di  
origine palestinese registrato presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei  
rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici  
della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA]*

(2021/C 72/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: XT

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell'ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell'UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza.
- 2) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l'assistenza dell'UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell'UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell'assistenza di tale organismo e, dall'altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 348 del 14.10.2019.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di MM**

(Causa C-414/20 PPU) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d'arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di «mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» – Assenza di mandato d'arresto nazionale – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)*

(2021/C 72/09)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Spetsializiran nakazatelen sad

**Parte nel procedimento penale principale**

MM

con l'intervento di: Spetsializirana prokuratura

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all'esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d'arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest'ultimo si innesta.